

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2207

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO BELLO, ANDÒ, ANIASI, ANSELMI, ARBASINO, AZZARO, BALESTRACCI, BARBATO, BATTISTUZZI, BERNARDI ANTONIO, BIANCO, BIASINI, BODRATO, BORRI, BOSCO, BOZZI, BROCCA, DRAGO, FELISETTI, FILIPPINI, FOTI, GALLONI, GITTI, GUALANDI, LOMBARDO, MALFATTI, MASTELLA, MATTARELLA, MEMMI, NICOTRA, OCCHETTO, PETRUCCIOLI, PONTELLO, REGGIANI, RIZ, ROGNONI, RUFFINI, RUSSO GIUSEPPE, SANFILIPPO, SARTI ADOLFO, SCOTTI, SERRENTINO, TEMPESTINI, TESINI, VACCA, ZOLLA

Presentata il 25 ottobre 1984

Modifica dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, sulla sede dell'Istituto nazionale del dramma antico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda l'Istituto nazionale del dramma antico, che si occupa ormai da diversi decenni della promozione delle attività culturali ed artistiche riguardanti la diffusione del teatro e dell'arte teatrale della classicità greca e latina.

Fondato in Siracusa ed eretto in ente morale con regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767, esso fu successivamente inquadrato nell'Istituto nazionale fascista di cultura e tuttavia, pur mantenendo amministrazione e gestione autonoma, la sua sede centrale fu stranamente tolta alla città in cui era nato e trasferita in Roma, presso il suddetto Istituto di cultura (regio decreto 2 marzo 1929, n. 437).

Il 2 febbraio 1939, con legge n. 397, riguardante la sua ristrutturazione, l'Istituto nazionale del dramma antico fu posto sotto la diretta vigilanza del Ministero della cultura popolare e venne riconfermata la sede già indicata con il decreto n. 437 del 1929 e cioè Roma.

Il permanente distacco dell'Istituto dalla sua sede naturale, ove appunto era stato fondato, ha determinato negli anni una sorta di gestione singolare anche se lo sviluppo delle attività ha cercato di trovare riferimenti costanti nel più insigne monumento che Siracusa annovera tra le sue vestigia e nell'impegno culturale di quanti intravedono nella classicità greca e latina elementi di promozione civile; in sostanza si è dovuto gestire un

fatto di rilevanza universale con strumenti direttivi ed organizzativi assai precari.

In questo quadro assume rilevanza la circostanza che l'Istituto è retto ancora da norme statutarie del 1940, ormai superate, anche se appare prossima la loro definitiva modifica.

Queste norme non hanno praticamente consentito di normalizzare la gestione dell'ente secondo criteri ispirati alla democrazia e nel doveroso rispetto partecipativo di qualificati esponenti delle istituzioni e della cultura.

Di qui la teoria dei commissari straordinari, la cui gestione è stata sempre caratterizzata da obiettive difficoltà, tanto da correre il rischio di non potere assicurare il regolare svolgimento delle attività, la cui crisi più acuta avvenne nel 1974, quando il ciclo delle rappresentazioni classiche corse il pericolo di essere interrotto.

I contraccolpi di queste difficoltà si avvertirono poi in coincidenza con l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70. Apparve ovvio ritenere che il legislatore, nel determinare gli enti culturali e di promozione artistica da conservare in vita, non tenesse conto dell'Istituto nazionale del dramma antico per le sue ormai gravi crisi gestionali.

E fu davvero impresa assai ardua e difficoltosa riuscire ad ottenere nel 1968, dopo uno scrupoloso ed approfondito esame da parte degli organi all'uopo designati, il riconoscimento previsto dall'articolo 3 della su richiamata legge n. 70 del 1975.

Compiuto questo passo importante ed essenziale per la sopravvivenza dell'istituzione, occorre promuovere ogni azione per normalizzarne la gestione.

Fu a questo punto che le rappresentanze politiche ed istituzionali locali e regionali, i soci ed i rappresentanti della cultura, d'intesa con il commissario straordinario, si ritrovarono uniti nella ricerca degli indirizzi fondamentali per la proposizione del nuovo statuto e, tra

essi, irrinunciabile, il ritorno della sede a Siracusa.

Si volle con questa proposta chiedere la riparazione di un torto che la città aveva subito nel 1929, quando la sede centrale dell'Istituto fu trasferita presso l'Istituto nazionale fascista di cultura, a Roma.

La sostanza della proposta si è tuttavia scontrata, come è stato osservato dagli organi competenti, con il preciso disposto dell'articolo 5 della legge n. 337 del 1939, che indica in Roma la sede dell'Istituto nazionale del dramma antico.

Si appalesa quindi la necessità di assumere opportuna iniziativa legislativa che modifichi in tempi brevi, e comunque prima dell'adozione definitiva dello statuto, l'articolo 5 della surrichiamata legge n. 337.

D'altra parte non si potrebbero più comprendere i motivi per i quali la città di Siracusa, promotrice di questa istituzione, dotata peraltro del più grande e funzionale teatro greco esistente al mondo, non debba godere del privilegio di avere la sede dell'Istituto che essa stessa ebbe a fondare tanti anni addietro.

L'esame della presente proposta di legge non può non tener conto che il teatro greco di Siracusa è la sede ove si celebrano con scadenza biennale le più importanti rievocazioni e rappresentazioni della cultura classica del mondo ellenico.

La spiegazione diventerebbe ancora più ardua sol che si pensasse al maggiore doveroso rispetto adottato nei confronti di altre istituzioni culturali, cui non fu mai sottratto il privilegio della sede centrale.

L'esempio della « Biennale di Venezia » evidenzia, se ve ne fosse bisogno, la tesi sostenuta dai proponenti.

La proposta di legge tende quindi a modificare la legge 2 febbraio 1939, n. 397, nella parte che riguarda la indicazione della sede dell'ente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha sede in Siracusa. Esso ha anche un ufficio in Roma ».